

STATUTO FONDAZIONE ROSSI

Articolo 1

Origini, denominazione, natura e durata

La fondazione è denominata FONDAZIONE ROSSI Ente del Terzo Settore, siglabile FONDAZIONE ROSSI ETS.

La fondazione, già istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal fu Ospedale Rossi con testamento aperto con verbale 25 giugno 1880, rogato Torretta e fu eretta in Ente Morale con regio decreto del 17 novembre 1881.

L'acronimo ETS dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede nel Comune di Buttigliera d'Asti.

La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.

La Fondazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal presente statuto.

Articolo 2

Scopi ed Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento di patrimonio ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Nelle attività di seguito elencate, la fondazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; tali attività verranno organizzate nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

La Fondazione in particolare fornisce alle persone anziane prestazioni di tipo residenziale - alberghiero e servizi di carattere assistenziale, sanitario ed infermieristico.

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del decreto legislativo citato.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie

attività, in tal caso è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il proprio funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

= fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito in Buttigliera d'Asti, Via Roma n. 22, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 3 numero 349 subalterno 1;

= patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Articolo 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le donazioni e i lasciti, sono accettate con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5

Bilancio

1. L'anno finanziario inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. Le ipotesi di distribuzione indiretta degli utili sono stabilite dall'articolo 8, terzo comma, del D. Lgs. 117/2017.
6. La Fondazione assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Organi

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il vice Presidente;
4. L'Assemblea dei Soci Benefattori;
5. L'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti;
6. Il Direttore;
7. Il Segretario, ove nominato.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati come di seguito indicato:

- due nominati dall'Amministrazione Comunale di Buttigliera d'Asti;
- due nominati dall'Assemblea Generale dei soci benefattori, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea stessa;

il Parroco pro tempore della Parrocchia di San Martino di Buttigliera d'Asti, ne è membro di diritto, ovvero può nominare un suo delegato stabile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Possono, inoltre, essere previste forme di compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione in relazione alle loro attività svolte per la

Fondazione purché nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 - comma 3, lettera a) - del D. Lgs. 117/2017.

Agli amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile, nonché i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 8

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori della fondazione.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato senza interruzione tra due mandati successivi, fermo restando che la riconferma è consentita una sola volta.

Articolo 9

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Articolo 10

Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio; si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di svolgimento della riunione gli argomenti da trattare. L'invito potrà essere fatto a mezzo raccomandata consegnata a mani o tramite posta elettronica almeno una settimana prima della data prevista.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito registro della Fondazione.

Alle riunioni può partecipare l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Segretario della Fondazione che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente ed a tutti gli intervenuti; in caso di assenza o di indisponibilità il Vice Presidente della Fondazione è sostituito da uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. eleggere il presidente della Fondazione;
- b. approvare il bilancio d'esercizio annuale;
- c. approvare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma delle attività da realizzare;
- d. determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione, nonché gli obiettivi, i piani e i programmi della Fondazione;
- e. approvare la relazione annuale sulle attività;
- f. approvare i verbali (delibere) delle proprie sedute;
- g. definire la struttura operativa della Fondazione;
- h. determinare la misura dei contributi dai quali consegue l'attribuzione della qualifica di Sostenitore;
- i. conferire, nelle forme e nei modi di legge, eventuali deleghe al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione con i limiti che saranno determinati nella delibera assunta dallo stesso organo di amministrazione e depositati nelle forme prescritte dalla legge;
- l. deliberare gli eventuali regolamenti interni;
- m. deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- n. deliberare le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- o. deliberare lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole dei cinque componenti;
- p. deliberare la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della

metà più uno dei membri che lo compongono e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate); le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consuntivo.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e nella seduta di insediamento; nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Articolo 14

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e. nominare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, avvocati e procuratori per la tutela e la salvaguardia della Fondazione;
- f. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- g. aprire e chiudere conti correnti bancari;
- h. effettuare operazioni bancarie in esecuzione ed in conseguenza delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- i. assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti necessari ad assicurare il funzionamento della Fondazione nelle condizioni di sicurezza e conservazione del patrimonio immobiliare, sottoponendo le decisioni assunte a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'adozione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 15

Il Segretario e il Direttore

Il Segretario potrà essere un membro del Consiglio di Amministrazione oppure potrà essere una persona al di fuori del Consiglio di Amministrazione; in entrambi i casi il nominativo viene proposto dal Presidente della Fondazione e deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico del Segretario è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è attribuita al Segretario) e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti. Il Direttore redige e propone annualmente un documento programmatico relativo alle spese che la Fondazione dovrà sostenere, compatibilmente con la situazione finanziaria della stessa, che dovrà essere approvato analiticamente dal Consiglio di Amministrazione. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i. Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Articolo 16

Organo di Controllo e la revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, il quale resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti previsti nel citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Articolo 17

Soci Benefattori

Il numero dei Soci Benefattori è illimitato.

Sono soci benefattori temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di euro venti e per un periodo di anni quattro, salvo a ricominciare un altro quadriennio se non interviene richiesta di recedere da socio prima del mese di settembre dell'anno in cui scade il quadriennio stesso.

Sono soci benefattori perpetui coloro i quali versano, in una sola volta, una somma non inferiore ad euro mille.

Perdono la qualità di soci benefattori coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti, nonché coloro i quali per comportamenti non idonei sono espulsi dalla maggioranza qualificata dei soci benefattori aventi diritto di voto.

I nominativi dei soci benefattori sono contenuti in apposito registro che viene aggiornato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Dell'assemblea generale dei soci benefattori

Le assemblee generali hanno luogo sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da un decimo almeno dei benefattori, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate dal regolamento interno.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci benefattori, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti.

Ogni socio benefattore ha diritto ad un solo voto. Un socio benefattore può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio benefattore non può avere più di una delega.

I soci benefattori che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà dei soci benefattori o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea generale dei soci benefattori delibera sulla ammissione e sulla radiazione dei soci e provvede altresì alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di sua competenza. L'assemblea generale dà anche pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

I soci benefattori hanno diritto di esaminare i libri sociali come previsto dall'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017.

All'Assemblea dei soci benefattori si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

La procedura di estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i componenti.

In qualsiasi caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel Comune di Buttiglieria d'Asti la cui individuazione è demandata al Consiglio di

Amministrazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Articolo 20

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì 13 novembre 2024

In originale firmato:

CRISTOFARI DINO

VALENTINA RUSSO - NOTAIO

=====